



ALLEGATO I

Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nell'ultima colonna delle tabelle seguenti.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l'uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l'impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.

1. Sostanze di base

Le sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ⁽³⁾ e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Altre sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ³ e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.

Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Reperibili nella banca dati sui pesticidi: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as>

▼ B

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	

▼ M2

2C	70694-72-3	Chitosano cloridrato ⁽²⁾	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾
----	------------	-------------------------------------	--

▼ B

3C	57-50-1	Saccarosio*	
4C	1305-62-0	Idrossido di calcio	
5C	90132-02-8	Aceto*	
6C	8002-43-5	Lecitine*	
7C	-	<i>Salix</i> spp. cortex*	
8C	57-48-7	Fruttosio*	
9C	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	
10C	92129-90-3	Siero di latte*	
11C	7783-28-0	Fosfato diammonico	solo in trappole
12C	8001-21-6	Olio di girasole*	
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (estratto di <i>Urtica dioica</i>) (estratto di <i>Urtica urens</i>)*	
15C	7722-84-1	Perossido di idrogeno	
16C	7647-14-5	Cloruro di sodio	
17C	8029-31-0	Birra*	
18C	-	Polvere di semi di senape*	

▼ M3

19C	14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)	
-----	------------	--	--

▼ B

20C	8002-72-0	Olio di cipolla*	
21C	52-89-1	L-cisteina (E 920)	
22C	8049-98-7	Latte vaccino*	
23C	-	Estratto di bulbo di <i>Allium cepa</i> * L.	

▼B

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
		Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*	
▼M2 24C	9012-76-4	Chitosano*	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

▼B

- ⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
- **M1** ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1). ◀

2. Sostanze attive a basso rischio

Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi	non provenienti da OGM
5D	10045-86-6	Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	
12D	9008-22-4	Laminarin	l'alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848
▼M1 16D	CAS non attribuito	ABE-IT 56 (componenti del lisato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo DDSF623)	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM
▼M3 19D	23960-07-8	Lavandulyl senecioato	

▼ B

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
▼ M1			
20D	10058-44-3	Pirofosfato ferrico	
▼ M2			
24D	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	
▼ M1			
28D		Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce	
▼ M2			
		Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale *	non autorizzati gli usi come erbicida
▼ M3			
32D	298-14-6	Idrogenocarbonato di potassio	
38D		Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)	
39D	98999-15-6	Grasso di pecora	usato come repellente olfattivo
44D	14808-60-7 e 7631-86-9	Sabbia di quarzo Biossido di silicio	

▼ B

⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

3. Microrganismi

Tutti i microrganismi elencati nell'allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione³. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

4. Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
139 A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225 A	124-38-9	Biossido di carbonio	

▼ B

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
227 A	74-85-1	Etilene	soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell'ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta
230 A	i.a. 67701-09-1	Acidi grassi	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
231 A	8008-99-9	Estratto di aglio (<i>Allium sativum</i>)	
234 A	N. CAS non attribuito N. CIPAC 901	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	

▼ M3

--	--	--	--

▼ B

220 A	1332-58-7	Silicato di alluminio (caolino)	
236 A	61790-53-2	Kieselgur (terra diatomacea)	

▼ M3

--	--	--	--

▼ B

343 A	11141-17-6 84696-25-3	Azadiractina (estratto di margosa)	estratto dai semi dell'albero del neem (<i>Azadirachta indica</i>)
240 A	8000-29-1	Olio di citronella	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
241 A	84961-50-2	Olio di chiodi di garofano	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
242 A	8002-13-9	Olio di colza	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
243 A	8008-79-5	Olio di menta verde	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
56 A	8028-48-6 5989-27-5	Olio di arancio	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
228 A	68647-73-4	Olio di <i>Melaleuca alternifolia</i>	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
246 A	8003-34-7	Piretrine estratte da vegetali	
292 A	7704-34-9	Zolfo	
294 A 295 A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Oli di paraffina	

▼ B

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
345 A	1344-81-6	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
44B	9050-36-6	Maltodestrina	
45B	97-53-0	Eugenolo	
46B	106-24-1	Geraniolo	
47B	89-83-8	Timolo	

▼ M3

153B e altre		Feromoni e altri semiochimici	
--------------	--	-------------------------------	--

▼ B

10E	20427-59-2	Idrossido di rame	in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni
10E	1332-65-6 1332-40-7	Ossicloruro di rame	
10E	1317-39-1	Ossido di rame	
10E	8011-63-0	Poltiglia bordolese	
10E	12527-76-3	Solfato di rame tribasico	

▼ M1

40A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> e <i>Rhagoletis completa</i>
-----	------------	--------------	---

▼ B

5E	91465-08-6	Lambda-cialotrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>
----	------------	-------------------	--

⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

▼B*ALLEGATO II***Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848**

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti ⁽¹⁾ elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

- alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
- alla normativa dell'Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull'uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell'Unione. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Letame	prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali
Letame essiccato e pollina disidratata	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento liquidi	uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali
▼M2 Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio]	prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas solo rifiuti organici vegetali e animali solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
▼B Torba	impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
Residui di fungaie	la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

⁽¹⁾ Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
<i>Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti</i>	ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009
Guano	
Miscela di materiali vegetali compostata o fer- mentata	prodotto ottenuto da miscele di materiali vege- tali sottoposte a compostaggio o a fermenta- zione anaerobica per la produzione di biogas
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di ori- gine vegetale o animale elencato nel presente allegato	i sottoprodotti di origine animale (anche di ani- mali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009) proibito se proveniente da allevamenti indu- striali i processi devono essere conformi al regola- mento (UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della col- tura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) concentrazione massima in mg/kg di so- stanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) non applicabili alle parti commestibili della coltura

▼M3

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale	ad esempio: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
--	---

▼B

Proteine idrolizzate di origine vegetale	
Alghe e prodotti a base di alghe	se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile confor- memente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848
Segatura e trucioli di legno	legname non trattato chimicamente dopo il ta- glio
Cortecce compostate	legname non trattato chimicamente dopo il ta- glio
Cenere di legno	proveniente da legname non trattato chimica- mente dopo il taglio



Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Fosfato naturale tenero	<p>prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>25 %P₂O₅</p> <p>Fosforo valutato come P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acido formico al 2 %</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm. — passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm. <p>fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Fosfato alluminocalcico	<p>prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>30 % P₂O₅</p> <p>fosforo valutato come P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm. <p>fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p> <p>impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)</p>
Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)	<p>prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>12 % P₂O₅</p> <p>fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 %</p>



Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
	<p>oppure</p> <p>10 % P_2O_5</p> <p>fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 %</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Sale grezzo di potassio	<p>prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>9 % K_2O</p> <p>potassio valutato come K_2O solubile in acqua</p> <p>2 % MgO</p> <p>magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
Borlande ed estratti di borlande	escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica	solo di origine naturale
Gusci di molluschi	soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013
Gusci d'uovo	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Carbonato di calcio e di magnesio	<p>solo di origine naturale</p> <p>ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare</p>
Solfato di magnesio (kieserite)	solo di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio	solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Solfato di calcio (gesso)	prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO ₃ calcio e zolfo valutati come CaO + SO ₃ totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
Zolfo elementare	fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Concimi inorganici a base di microelementi	fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003; dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Cloruro di sodio	

▼M3

Farina di rocce, sabbia di origine naturale, argille e minerali argillosi	ad esempio: perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, possono essere usate come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati, come previsto dall'allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848
---	---

▼B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Acidi umici e fulvici	solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua
Xilitolo	solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013
Sedimento ricco di materie organiche ⁽¹⁾ forma- tosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da ac- qua dolce se del caso, l'estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema ac- quatico solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e so- stanze analoghe alla benzina fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti li- miti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di ori- gine vegetale e impiegato come ammendante	solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all'allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti li- miti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

▼M1

Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfa- to	i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti in- dustriali
Nitrato di sodio	solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi
Cloruro di potassio (muriato di potassio)	solo di origine naturale

▼M2

Sali di selenio	solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere
-----------------	--

▼B**▼M3**

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Biossido di carbonio	<p>uso per arricchire l'acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma; in questo caso il biossido di carbonio deve essere di qualità alimentare</p> <p>quando disponibile, il biossido di carbonio è ottenuto come sottoprodotto di altri processi o da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾</p> <p>può essere usato anche per la produzione in serra</p>
Acetato di calcio	<p>solo per l'applicazione fogliare sugli ortaggi nelle serre e sui meli per prevenire carenze di calcio</p> <p>ottenuto da carbonato di calcio di origine naturale</p>
Fosfato di calcio	<p>solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione</p> <p>solo se contenuto in prodotti conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009</p>
Tappeti di fibre vegetali	<p>fibre a base vegetale, come fibra di canapa, fibra di lino, fibra di cocco</p> <p>senza aggiunta di concimi, ammendanti o nutrienti né additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico</p> <p>come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>quando disponibile, sono usati materiali dalla produzione biologica</p>
Gluconato di calcio e magnesio	solo mediante fermentazione microbica

▼B

⁽¹⁾ Qui l'aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all'agricoltura biologica.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3*).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>*).

▼B*ALLEGATO III***Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come mangimi o nella produzione di mangimi****PARTE A**

materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

(1) MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
11.1.1	Carbonato di calcio	
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	
11.1.4	Maërl	
11.1.5	Litotamnio	
11.1.6	Cloruro di calcio	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre latte e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione ⁽²⁾ , inclusa la formulazione in bolo cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile solo per le vacche da latte che lo necessitano e per un periodo limitato
11.1.13	Gluconato di calcio	
11.2.1	Ossido di magnesio	
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	
11.2.6	Cloruro di magnesio	
11.2.7	Carbonato di magnesio	
11.3.1	Fosfato dicalcico	
11.3.2	Fosfato mono-dicalcico	
11.3.3	Fosfato monocalcico	
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	
11.3.8	Fosfato di magnesio	
11.3.10	Fosfato monosodico	
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	

▼M3**▼B****▼M1****▼B**

▼B

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
11.3.17	Fosfato monoammonico (Diidrogeno-ortofosfato di ammonio)	solo per l'acquacoltura
11.3.19	Trifosfato pentasodico (STPP)	solo per alimenti per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP)	solo per alimenti per animali da compagnia
11.4.1	Cloruro di sodio	
11.4.2	Bicarbonato di sodio	
11.4.4	Carbonato di sodio	
11.4.6	Solfato di sodio	
11.5.1	Cloruro di potassio	

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj>).;

(2) ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex 7.1.4	Olio di alghe	olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili
10	Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici	a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori l'impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori
10	Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei	per animali di acquacoltura carnivori da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

▼M2**▼B**

▼ B

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
		ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848
10	Farina di pesce e olio di pesce	<p>nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce</p> <p>da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (<i>Macrobrachium</i> spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (<i>Pangasius</i> spp.), conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848</p>

▼ M1

12.1.5	Lieviti	se non disponibili di origine biologica
--------	---------	---

▼ M3

ex 12.1.9	proteine unicellulari derivanti da <i>Trichoderma viride</i> e <i>Aspergillus oryzae</i>	<p>solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche</p> <p>ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori</p> <p>quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica</p>
-----------	--	--

▼ M3

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
12.1.10	prodotti derivanti da <i>Bacillus subtilis</i> ricchi di proteine	solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica

▼ M1

12.1.12	Prodotti del lievito	se non disponibili di origine biologica
---------	----------------------	---

▼ M3

ex 13.6.4	Stearato di calcio	
13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo]	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di chetosi ai sensi della parte B, voce «61», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche, le pecore e le capre da latte che lo necessitano e per un periodo limitato

▼ B

	Colesterolo	prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (<i>Macrobrachium</i> spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai se non disponibile di origine biologica
--	-------------	--

▼B

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
	Erbe aromatiche	<p>in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare
	Melassa	<p>in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — qualora non sia disponibile in forma biologica — siano prodotta/preparata senza solventi chimici — il suo utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare
	Fitoplancton e zooplancton	soltanto nell'allevamento larvale di novellame biologico
	specifici composti proteici	<p>in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino al 31 dicembre 2026, — qualora non siano disponibili in forma biologica, — siano prodotti/preparati senza solventi chimici, — il loro utilizzo sia limitato all'alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del pollame giovane, — costituiscano al massimo il 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi
	Spezie	<p>in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare

⁽¹⁾ A norma del regolamento (UE) n. 68/2013.

▼B

PARTE B

Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell'alimentazione animale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(1) ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti***▼M3**

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1a200	Acido sorbico	
1k236	Acido formico	
1k237i	Formiato di sodio	
1a260	Acido acetico	
1a270 1a270i	Acidi lattici	
1k280	Acido propionico	
1a282	Propionato di calcio	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche da latte che lo necessitano e per un periodo limitato
1a330	Acido citrico	

▼Bb) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

▼Bc) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1c322, 1c322i	Lecitine	ottenute da materie prime biologiche dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica
E 407	Carragenina	solo per alimenti per animali da compagnia
E 410	Farina di semi di carrube (gomma di carrube)	solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica
E 414	Acacia (gomma arabica)	solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica
E 415	Gomma di xantano	
E 412	Gomma di guar	

▼Bd) *Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici

E 535	Ferrocianuro di sodio	tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro
E 551b	Silice colloidale	
E 551c	Kieselgur (terra diatomacea, purificata)	
1m558i	Bentonite	
E 559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	Vermiculite	
E 562	Sepiolite	

▼M1**▼B**

▼B

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
E 563	Argilla sepiolitica	
E 566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	Perlite	
1g599	Illite-montmorillonite-caolinite	

▼M1**▼B****▼M1****▼B**e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1k	Enzimi, microrganismi	autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata
1k236	Acido formico	
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

▼M1f) *Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1m558	Bentonite	

▼B

(2) ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex2a	Astaxantina	soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la <i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina
ex2b	Sostanze aromatizzanti	solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l'estratto di castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

▼B

(3) ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) *Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex3a	Vitamine e provitamine	<p>derivate da prodotti agricoli</p> <p>se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura — ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti; previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

▼M1

3a370	Taurina	<p>solo per gatti e cani</p> <p>se disponibile non di origine sintetica</p>
3a920	Betaina anidra	<p>solo per gli animali e i pesci monogastrici</p> <p>di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale</p>

▼Bb) *Composti di oligoelementi*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	

▼ B

Numero di identifica- zione o gruppo fun- zionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
▼ <u>M3</u>	3b105 fumarato di ferro (II)	<p>può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354</p> <p>solo per i suinetti lattanti che lo necessitano e per un periodo limitato</p>
	3b107 Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M3</u>	3b110 Ferro destrano 10 %	<p>può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354</p> <p>il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM</p> <p>solo per i suinetti lattanti che lo necessitano e per un periodo limitato</p>
▼ <u>B</u>	3b201 Ioduro di potassio	
	3b202 Iodato di calcio, anidro	
	3b203 Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
	3b301 Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
	3b302 Carbonato di cobalto (II)	
	3b303 Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304 Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
	3b305 Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
	3b402 Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato	

▼B

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3b404	Ossido di rame (II)	
3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	

▼M2

3b407	Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼B

3b409	Ossicloruro di rame	
3b502	Ossido di manganese (II)	
3b503	Solfato manganoso, monoidrato	

▼M2

3b505	Chelati di manganese di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼B

3b603	Ossido di zinco	
3b604	Solfato di zinco eptaidrato	
3b605	Solfato di zinco monoidrato	
3b609	Octaidrossicloruro di zinco monoidrato	

▼M2

3b612	Chelato di zinco di proteine idrolizzate	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼B

3b701	Molibdato di disodio diidrato	
3b801	Selenito di sodio	
3b802	Selenito di sodio in granuli rivestiti	
3b803	Selenato di sodio	
3b810	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	

▼M2

3b810i	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	
--------	--	--

▼B

3b811	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	
3b812	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	
3b813	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inattivato	
3b817	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645, inattivato	

▼Bc) *Aminoacidi, loro sali e analoghi*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3c3.5.1 e 3c352	L-istidina monoclorigrato monoidrato	prodotta tramite fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all'allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

(4) ADDITIVI ZOOTECCNICI

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi	
4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	solo per gatti

▼M1**▼M3**

(5) COADIUVANTI TECNOLOGICI

Per i coadiuvanti tecnologici come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003, si applicano le condizioni e i limiti specifici stabiliti nella tabella seguente.

Nome	Condizioni e limiti specifici
Etanolo	da usare solo come solvente di estrazione per la produzione di farine proteiche e solo quando le farine proteiche ottenute con estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente se disponibile solo da fermentazione se disponibile solo di origine biologica
Papaina	solo per la produzione di interiora aromatizzanti per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all'allegato I, punto 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 a condizione che l'enzima sia inattivo durante il processo e che pertanto non sia presente come tale nelle interiora aromatizzanti risultanti e che non comporti effetti tecnologici sul prodotto dal 1° gennaio 2027, solo da materia prima biologica

*ALLEGATO IV*

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale

PARTE B

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola

PARTE C

Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

PARTE D

Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento

I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:

- soda caustica;
- potassa caustica;
- acido ossalico;
- essenze naturali di vegetali ad eccezione dell'olio di lino, dell'olio di lavanda e dell'olio di menta piperita;
- acido nitrico;
- acido fosforico;
- carbonato di sodio;
- solfato di rame;
- permanganato di potassio;
- panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
- acido umico;
- acidi perossiacetici ad eccezione dell'acido peracetico.

▼ **B**

ALLEGATO V

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime▼ **M3**

PARTE A

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici

I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Le condizioni e i limiti specifici indicati nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

L'uso di additivi alimentari o come coadiuvanti tecnologici è attribuito caso per caso a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle legislazioni nazionali in materia di coadiuvanti tecnologici.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna «Numero E o EINECS, o entrambi» sono considerati ingredienti di origine agricola.

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 153	Carbone vegetale	crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere	
		formaggio Morbier	
E 160b(i)*	Bissina di annatto	formaggio Red Leicester	
		formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
		formaggio Mimolette	
E 160b(ii)*	Norbissina di annatto	formaggio Red Leicester	
		formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
		formaggio Mimolette	
E 170/207-439-9 e 215-279-6	Carbonato di calcio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale

▼ **M3**

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 220	Anidride solforosa	<p>vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri</p> <p>100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO₂)</p>	
E 223	Metabisolfito di sodio	crostacei	
E 224	Metabisolfito di potassio	<p>vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri</p> <p>100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO₂)</p>	
E 250	Nitrito di sodio	<p>prodotti a base di carne</p> <p>uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto</p> <p>non combinato con E252</p> <p>tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO₂: 50 mg/kg</p> <p>tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO₂: 30 mg/kg</p>	

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E252	Nitrato di potassio	prodotti a base di carne uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E250 tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO ₃ : 55 mg/kg tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO ₃ : 35 mg/kg	
E 267*	Aceto tamponato	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 270/200-018-0	Acido lattico	prodotti di origine vegetale e animale	formaggi regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
E 290/204-696-9	Biossido di carbonio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 296	Acido malico	prodotti di origine vegetale	
E 300	Acido ascorbico	prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne [categoria 08.3 ⁽²⁾] e preparazioni di carni [categoria 08.2 ⁽²⁾] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale	
E 301	Ascorbato di sodio	prodotti a base di carne può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti	

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	prodotti di origine vegetale e animale solo come antiossidante	
E 322*	Lecitine	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 325	Lattato di sodio	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
		prodotti a base di carne	
E 330/201-069-1	Acido citrico	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 331	Citrati di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 333	Citrati di calcio	prodotti di origine vegetale	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	prodotti di origine vegetale idromele	
E 335*	Tartrati di sodio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	
E 336*	Tartrati di potassio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	
E 337*	Tartrato di sodio e di potassio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	
E 341(i)	Fosfato monocalcico	farina fermentante solo come agente lievitante	
E 392*	Estratti di rosmarino	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 400	Acido alginico	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
E 401	Alginato di sodio	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
		salsicce a base di carne	
E 402	Alginato di potassio	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
E 406	Agar-agar	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
		prodotti a base di carne	
E 407	Carragenina	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
E 410*	Farina di semi di carrube	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 412*	Gomma di guar	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 414*	Gomma arabica	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 415	Gomma di xantano	prodotti di origine vegetale e animale	
E 417*	Gomma di tara	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come addensante	
E 418*	Gomma di gellano	prodotti di origine vegetale e animale se disponibile di origine biologica solo la forma ad alto tasso di acile	

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 422*	Glicerolo	estratti vegetali e aromi solo di origine vegetale solo da produzione biologica come solvente ed eccipiente come agente umidificante per capsule di gelatina come pellicola di rivestimento di compresse	
E 440(i)*	Pectina	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
E 460/232-674-9	Cellulosa	gelatina	gelatina
			prodotti di origine vegetale
E 464	Idrossipropil-metilcellulosa	prodotti di origine vegetale e animale solo come materiale da incapsulamento per capsule	
E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Carbonati di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 501/209-529-3, 206-059-0	Carbonati di potassio	prodotti di origine vegetale	uva solo come essiccante per produrre uva secca
E 503	Carbonati di ammonio	prodotti di origine vegetale	
E 504	Carbonati di magnesio	prodotti di origine vegetale	
E 509/233-140-8	Cloruro di calcio	prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/floculante
		prodotti lattiero-caseari solo come stabilizzante	
		salsicce a base di carne solo per attivare la coagulazione per realizzare i budelli	
E 511/232-094-6	Cloruro di magnesio	prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/floculante

▼ **M3**

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 516/231-900-3	Solfato di calcio	prodotti di origine vegetale solo come eccipiente o per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante
E 524/215-185-5	Idrossido di sodio	<i>Laugengebäck</i> con trattamento superficiale solo come trattamento superficiale	zucchero
		aromi solo come correttore di acidità	olio di origine vegetale escluso l'olio di oliva
			estratti di proteine vegetali
E 551/231-545-4	Biossido di silicio	cacao solo come antiagglomerante nei distributori automatici	prodotti di origine vegetale
		erbe e spezie in polvere essiccate	
		aromi	
		propoli	
E 553b	Talco	prodotti di origine vegetale	prodotti di origine vegetale
		salsicce a base di carne solo come trattamento superficiale	
E 901*/232-383-7	Cera d'api	prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento	prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 903*/232-399-4	Cera di carnauba	prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento	prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante
		agrumi solo da produzione biologica solo come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta contro gli organismi nocivi, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾	
E 938	Argon	prodotti di origine vegetale e animale	
E 939	Elio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 941/231-783-9	Azoto	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 948	Ossigeno	prodotti di origine vegetale e animale	
E 968*	Eritritolo	prodotti di origine vegetale e animale soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico	
-/200-578-6	Etanolo		prodotti di origine vegetale e animale solo come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o solvente di estrazione
-/200-580-7	Acido acetico		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica
			pesce se disponibile di origine biologica
-/215-108-5	Bentonite		prodotti di origine vegetale
			idromele solo come collante
-/215-137-3	Idrossido di calcio		prodotti di origine vegetale

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
-/231-595-7	Acido cloridrico		gelatina
			formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas solo come regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi
-/231-639-5	Acido solforico		gelatina
			zucchero
-/231-765-0	Perossido di idrogeno		gelatina
-/232-554-6	Gelatina		prodotti di origine vegetale
-/232-555-1	Caseina		prodotti di origine vegetale
-/293-292-6	Colla di pesce		prodotti di origine vegetale
-/931-328-0	Carbone attivato		prodotti di origine vegetale e animale
	Idrossido d'ammonio		gelatina
	Fosfato diammonico		vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele
	(L+) Acido lattico da fermentazione		estratti di proteine vegetali
	Tiamina cloridrato		vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele
	Terra diatomacea		prodotti di origine vegetale
			gelatina
	Albumina d'uovo		prodotti di origine vegetale
	Estratto di luppolo		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicrobici
	Gusci di noccioline		prodotti di origine vegetale
	Perlite		prodotti di origine vegetale
			gelatina
	Estratto di colofonia di pino		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicrobici
	Farina di riso		prodotti di origine vegetale

▼ M3

Numero E o EINECS ⁽¹⁾ , o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
	Acido tannico		prodotti di origine vegetale solo come ausiliare di filtrazione
	Oli vegetali		prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come lubrificante, distaccante o antischiumogeno
	Aceto		prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica
			pesce solo da produzione biologica
	Acqua		prodotti di origine vegetale e animale acqua destinata al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾
	Fibre di legno		prodotti di origine vegetale e animale l'origine del legname è limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile il legno utilizzato non contiene componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

⁽¹⁾ Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 4).

⁽²⁾ Categorie di alimenti di cui all'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>).



PARTE B

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Condizioni e limiti specifici
Alga arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.	
Alga hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.	
Corteccia dell'albero pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> («lapacho»)	soltanto per uso in miscele di tè o kombucha
► C1 Budelli ◀	da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale
Gelatina	da fonti diverse da quella suina
Polvere/liquido minerale di latte	soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio
Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione	solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 solo qualora non siano disponibili nell'acquacoltura biologica

PARTE C

Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Lievito primario	Produzione/preparazione/formulazione del lievito	Condizioni e limiti specifici
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	per la filtrazione solo da produzione biologica

▼ B

Nome	Lievito primario	Produzione/preparazione/formulazione del lievito	Condizioni e limiti specifici
Carbonato di sodio	X	X	per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	lubrificante, distaccante o antischiumogeno solo da produzione biologica
Attivatori della fermentazione	X		nutrienti provenienti dall'estratto di lievito o dall'autolisato fino al 5 % del substrato calcolato in peso della sostanza secca

▼ M3▼ B

PARTE D

Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all'allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Aria		Parte A, tabella 1, punti 1 e 8	
Ossigeno gassoso	E 948 CAS 17778- 80-2	Parte A, tabella 1, punto 1 Parte A, tabella 2, punto 8.4	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Parte A, tabella 1, punto 4 Parte A, tabella 2, punto 8.1	non può essere utilizzato per il gorgogliamento
Azoto	E 941 CAS 7727-37-9	Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.2	
Biossido di carbonio	E 290 CAS 124-38-9	Parte A, tabella 1, punti 4 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.3	
Pezzi di legno di quercia		Parte A, tabella 1, punto 11	
Acido tartarico (L(+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Parte A, tabella 2, punto 1.1	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Acido lattico	E 270	Parte A, tabella 2, punto 1.3	
Tartrato di potassio L(+)	E 336 (ii) CAS 921-53-9	Parte A, tabella 2, punto 1.4	
Bicarbonato di potassio	E 501 (ii) CAS 298-14-6	Parte A, tabella 2, punto 1.5	
Carbonato di calcio	E 170 CAS 471-34-1	Parte A, tabella 2, punto 1.6	
Solfato di calcio	E 516	Parte A, tabella 2, punto 1.8	
Anidride solforosa	E 220 CAS 7446-09-5	Parte A, tabella 2, punto 2.1	il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l
Bisolfito di potassio	E 228 CAS 7773-03-7	Parte A, tabella 2, punto 2.2	
Metabisolfito di potassio	E 224 CAS 16731-55-8	Parte A, tabella 2, punto 2.3	
Acido L-ascorbico	E 300	Parte A, tabella 2, punto 2.6	
Carbone per uso enologico		Parte A, tabella 2, punto 3.1	
Idrogeno-fosfato di diammonio	E 342/CAS 7783-28-0	Parte A, tabella 2, punto 4.2	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Cloridrato di tiamina	CAS 67-03-8	Parte A, tabella 2, punto 4.5	
Autolisati di lievito		Parte A, tabella 2, punto 4.6	
Scorze di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 4.7	
Lieviti inattivati		Parte A, tabella 2, punto 4.8 Parte A, tabella 2, punto 10.5 Parte A, tabella 2, punto 11.5	
Gelatina alimentare	CAS 9000-70-8	Parte A, tabella 2, punto 5.1	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di frumento		Parte A, tabella 2, punto 5.2	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di piselli		Parte A, tabella 2, punto 5.3	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di patate		Parte A, tabella 2, punto 5.4	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Colla di pesce		Parte A, tabella 2, punto 5.5	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Caseina	CAS 9005-43-0	Parte A, tabella 2, punto 5.6	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Caseinati di potassio	CAS 68131-54-4	Parte A, tabella 2, punto 5.7	
Albumina d'uovo	CAS 9006-59-1	Parte A, tabella 2, punto 5.8	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Bentonite	E 558	Parte A, tabella 2, punto 5.9	
Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)	E 551	Parte A, tabella 2, punto 5.10	
Tannini		Parte A, tabella 2, punto 5.12 Parte A, tabella 2, punto 6.4	ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili
Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Parte A, tabella 2, punto 5.13 Parte A, tabella 2, punto 10.3	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Estratti proteici di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 5.15	ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili
Alginato di potassio	E 402/CAS 9005-36-1	Parte A, tabella 2, punto 5.18	
Tartrato acido di potassio	E336(i)/CAS 868-14-4	Parte A, tabella 2, punto 6.1	
Acido citrico	E 330	Parte A, tabella 2, punto 6.3	
Acido metatartarico	E 353	Parte A, tabella 2, punto 6.7	
Gomma arabica	E 414/CAS 9000-01-5	Parte A, tabella 2, punto 6.8	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Mannoproteine di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 6.10	
Pectina liasi	CE 4.2.2.10	Parte A, tabella 2, punto 7.2	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Pectina metilesterasi	CE 3.1.1.11	Parte A, tabella 2, punto 7.3	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Poligalatturonasi	CE 3.2.1.15	Parte A, tabella 2, punto 7.4	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Emicellulasi	CE 3.2.1.78	Parte A, tabella 2, punto 7.5	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Cellulasi	CE 3.2.1.4	Parte A, tabella 2, punto 7.6	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

▼M3

Lieviti per vinificazione		Parte A, tabella 2, punto 1.11 Parte A, tabella 2, punto 9.1	per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili
Batteri acido-lattici		Parte A, tabella 2, punto 1.12 Parte A, tabella 2, punto 9.2	

▼B

Citrato di rame	CAS 866-82-0	Parte A, tabella 2, punto 10.2	
Resina di pino di Aleppo		Parte A, tabella 2, punto 11.1	
Fecce fresche		Parte A, tabella 2, punto 11.2	solo da produzione biologica

▼ **M3***ALLEGATO VI*

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica in paesi terzi e regioni ultraperiferiche dell'Unione a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NEI PAESI TERZI

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive contenute nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nei paesi terzi, a condizione che rispettino la legislazione pertinente del paese terzo in questione, che siano esentate dai livelli massimi di residui a norma degli orientamenti del Codex Alimentarius CXG 97-2022 ⁽¹⁾, che siano aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o che i livelli massimi specifici di residui siano stati stabiliti nel medesimo regolamento. Sono soggette alle condizioni e ai limiti specifici corrispondenti stabiliti in tale tabella.

Numero CAS	Nome della sostanza attiva	Condizioni e limiti specifici
	Microrganismi, compresi i virus, quando usati come agenti di controllo biologico	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM
74-85-1	Etilene	per l'induzione della fioritura dell'ananas

PARTE B

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive elencate nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, laddove applicabile, le disposizioni nazionali che si basano sul diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).